

Allegato B alla Determinazione n. 37/Amm del 11/06/2025

SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI CON GLI AVVOCATI ISCRITTI NELL'ELENCO COSTITUITO AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia - CF 80013870177 e P.I. 00859790172, nella persona di Massimo Ziletti, nato a Brescia il 22 agosto 1964, C.F. ZLTMSM64M22B157V, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di seguito indicata per brevità come "Camera" o CCIAA", con sede in Brescia, Via Luigi Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa,

e

il Professionista Avv. _____ nat_ a _____ il _____, CF _____, con studio in _____, Via _____, iscritto all'Albo degli Avvocati di _____, di seguito denominato "Professionista",

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni generali relative all'affidamento ad avvocati di

incarichi di patrocinio legale, per ogni giurisdizione e grado di giudizio, da parte della CCIAA nei seguenti contenziosi, elencati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

AREA ANAGRAFICA (Registro Imprese - Rea - Altri Registri, Elenchi, Albi o Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio):

- giudizi innanzi al Giudice di Pace e/o al Tribunale ordinario ed eventuali ulteriori altri gradi di giudizio, per qualsiasi controversia (a titolo esemplificativo, risarcimento danni conseguente a provvedimenti contestati dal ricorrente; controversie in tema di diritto annuale; ricorsi contro i provvedimenti del giudice del registro),
- ricorsi al TAR ed eventuali ulteriori altri gradi di giudizio, contro provvedimenti amministrativi di diniego adottati dal Dirigente dell'Area Anagrafica;
- ricorsi ex art. 700 cpc innanzi al Tribunale per provvedimenti dell'area, ed eventuali ulteriori altri gradi di giudizio;
- ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per provvedimenti dell'area;

SANZIONI AMMINISTRATIVE: giudizi di opposizione innanzi al Tribunale ed eventuali ulteriori altri

gradi di giudizio, promossi avverso le ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative ex L. 689/1981;

PROTESTI: ricorsi ex art 700 cpc innanzi al Tribunale ed eventuali ulteriori altri gradi di giudizio.

Art.2 - Natura dell'incarico

Gli incarichi di cui alla presente convenzione costituiscono prestazione di opera professionale ai sensi dell'art. 2229 e seguenti del Codice civile e non determinano la costituzione di rapporti di lavoro subordinato.

La sottoscrizione della presente convenzione è requisito necessario per l'effettivo inserimento nell'elenco degli avvocati fiduciari dell'Ente e per l'eventuale conferimento di incarichi professionali.

Le presenti condizioni generali sono vincolanti per il professionista, che le accetta unitamente ai contenuti dell'avviso di selezione.

Non sussiste in capo all'Ente alcun obbligo, né alcun diritto in capo al legale, in ordine al conferimento dell'incarico.

Art.3 - Contenuto dell'incarico

Gli incarichi comprendono la predisposizione degli atti e di tutti gli adempimenti necessari

finalizzati alla rappresentanza in giudizio della Camera.

Tutte le attività dovranno essere realizzate in accordo con i competenti uffici. Di ogni fase dovrà essere curata la comunicazione alla Camera di Commercio.

Il servizio comprende la garanzia della reperibilità dello studio a copertura dei servizi nei cosiddetti periodi feriali.

Art 4 - Compensi

Il compenso per ogni incarico è determinato in base all'applicazione dei valori tabellari del tariffario forense, ai sensi del DM 55/2014 e smi con le seguenti precisazioni:

a) per le tipologie di contenzioso specificatamente indicate all'art. 1, in ragione della ridotta complessità delle controversie e in considerazione del lavoro istruttorio svolto dagli uffici di cui si avvale l'Avvocato incaricato, si applicano i valori tabellari di cui al DM 55/2014 ridotti del 50%;

b) è fatta salva la possibilità di concordare con la Camera un eventuale aumento in misura percentuale rispetto ai valori tabellari di cui al DM 55/2014 da stabilirsi caso per caso, in relazione all'affidamento di contenziosi diversi

da quelli di cui al punto a), ritenuti particolarmente complessi o inerenti a tematiche nuove/controverse.

Per la determinazione del compenso, nonché di costi, spese, anticipazioni, CPA, IVA, ed eventuali oneri accessori, verrà richiesto al professionista apposito preventivo per l'attribuzione del singolo incarico.

Nel caso in cui la vertenza si concluda con una transazione con rinuncia al procedimento giudiziario, il compenso dovuto al Professionista equivarrà o al compenso negoziato per la causa fino a sentenza, ovvero al minore importo calcolato dal Professionista, in base alla fase processuale in cui si trova il procedimento. L'Avvocato si impegna ad emettere la richiesta di pagamento - mediante fatturazione elettronica - entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'incarico, coincidente con il compimento dell'ultimo atto difensivo del grado di giudizio e/o dell'eventuale recupero stragiudiziale del credito, nel caso di sentenza a favore della CCIAA, con il rimborso delle spese di lite a beneficio dell'Ente.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento,

secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 comma 2 lettera a) e comma 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dal Professionista.

Art 5 - Disciplina delle spese di soccombenza

In caso di sentenza favorevole alla Camera, che statuisca in merito alle spese, competenze e onorari di lite in danno della parte avversa, il legale incaricato della difesa del giudizio si impegna altresì a curare per conto dell'Ente gli adempimenti preliminari al recupero coattivo delle predette somme, quali, a mero titolo esemplificativo, richieste scritte di pagamento, accordi per la rateizzazione etc., cui farà poi seguito l'attività della Camera.

Qualora all'esito del procedimento l'Autorità giudiziaria liquidi a favore dell'Ente spese processuali di importo superiore a quanto pattuito, la maggior somma liquidata sarà riconosciuta al legale incaricato solo se effettivamente recuperata.

Art 6 - Dati personali

Informativa ai sensi del Regolamento (UE)

2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Con riferimento ai dati personali conferiti per l'iscrizione all'elenco Avvocati, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;

Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: servizioldpo@lom.camcom.it;

Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;

Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;

Diritti dell'interessato: in ogni momento,

l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art 7 - Obblighi di riservatezza

Il professionista considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro. In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

Art 8 - Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Camera potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Professionista per l'iscrizione nell'elenco, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) violazione dell'art. 7 (violazione dovere riservatezza).

Art 9 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del Foro di Brescia, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010.

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(dr Massimo Ziletti)

IL PROFESSIONISTA

(Avv. _____)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approva specificamente:

art. 4 - Compensi

art. 5 - Disciplina delle spese di soccombenza

art. 8 - Clausola risolutiva espressa

art. 9 - Controversie

IL PROFESSIONISTA

(Avv. _____)